



## COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ord. N. 15 del 31 Agosto 2019

**OGGETTO: DIVIETO DI USO DI STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI E/O COMPOSTABILI IN OCCASIONE DI FESTE PUBBLICHE E SAGRE.**

### IL SINDACO

#### CONSIDERATO CHE:

- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo, in generale, di predisporre ogni azione di prevenzione e di riduzione delle quantità di rifiuti, e devono inoltre svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio e all'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse materiali;
- in particolare i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obblighi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclo e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire alle cosiddette discariche;
- in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tariffa sulla raccolta dei rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispettano gli obblighi previsti;
- la quantità di rifiuti rimane comunque elevata e tende ad aumentare notevolmente nel corso dell'estate, con gravi ripercussioni sul sistema di raccolta e smaltimento;
- il Comune di Altavilla Milicia vuole ridurre i rifiuti che inquinano l'ambiente e che sempre più spesso si rinvencono nelle campagne, lungo le strade sia comunali che statali, con gravissimi danni per l'ecosistema, soprattutto in considerazione della vocazione agricola e turistica del territorio, che abbiamo il dovere di preservare anche per le generazioni future;

**DATO ATTO** che, in tale prospettiva, l'Amministrazione comunale si prefigge le seguenti finalità:

- a. riduzione della produzione di rifiuti;
- b. incremento e valorizzazione della raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
- c. diminuzione dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico della collettività;
- d. diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, favorendo l'utilizzo delle materie prime rinnovabili;
- e. utilizzazione delle feste, sagre e manifestazioni pubbliche come veicolo per la promozione della cultura ambientale;
- f. informare, sensibilizzare e orientare la comunità cittadina verso scelte di consumo e comportamenti consapevoli e virtuosi che mirano a salvaguardare l'ambiente;

- Rilevato che, nel suddetto periodo della festa patronale il comune di Altavilla è meta di numerosissimi visitatori che sovente si intrattengono presso i tradizionali ristoranti all'aperto;
- Che nel suddetto periodo si registra un notevole incremento del consumo di cibi e bevande, rendendosi necessario prevenire l'abbandono di bottiglie di vetro, che potrebbero costituire, in caso di rottura, fonte di pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato.
- Che il clima festoso creato dai tanti giovani che affollano il territorio comunale può far registrare episodi di euforia collettiva e trascendere a danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro.
- Ritenuto per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini e dei turisti.
- Ritenuto altresì di dover limitare al massimo l'utilizzo di stoviglie in plastica monouso a tutela dell'ambiente e del decoro cittadino;

**VISTO:**

l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Lo Statuto comunale;

il D.Lgs.n.152 del 3-4-2006 e ss.mm.ii;

**RICHIAMATO:** l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.).

**ORDINA**

**DI OSSERVARE** e rispettare quanto di seguito riportato:

**I ristoranti all'aperto potranno distribuire al pubblico, esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannuce e contenitori per alimenti, non preconfezionati alla produzione monouso, in materiale biodegradabile e/o compostabile;**

**Tutti gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio Comunale dovranno munirsi di un numero adeguato di contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed effettuare la corretta differenziazione dei rifiuti.**

**E' vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea,**

**DISPONE**

**CHE** la presente ordinanza abbia efficacia a decorrere dal 02 Settembre 2019, ne sarà data ampia pubblicità mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune e mediante pubblica affissione;

**AVVERTE CHE**

**AI TRASGRESSORI** sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 (venticinque/00) ad un massimo di € 500 (cinquecento/00) ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000

I trasgressori potranno essere ammessi al pagamento in misura ridotta nell'importo di € 50 (cinquanta/00) previo pagamento da effettuarsi entro 60 giorni dalla constatazione o dalla notifica della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981;

In caso di reiterazione della violazione delle prescrizioni della presente Ordinanza, verrà revocata la concessione del Suolo Pubblico.

### **DISPONE**

che il Comando di Polizia Locale e tutte le forze di polizia operanti nel territorio comunale provvedano a far osservare la presente ordinanza e all'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori;

### **DI PROVVEDERE**


alla pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché alla notifica a tutte le attività, anche temporanee di somministrazione di alimenti e bevande.

### **TRASMETTERE**

la presente ordinanza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza ai Responsabili degli Uffici e Servizi dell'Ente, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Altavilla Milicia, al Commissariato PS di Bagheria.

### **AVVISA**

a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che avverso la presente ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs.n.104/2010, oppure, in via alternativa, al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/1971 dalla pubblicazione dell'atto.



Il Sindaco  
Avv. Giuseppe Virga

